

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 46 DEL 13 DICEMBRE 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2024 ENTRO IL 27.12.2024**

Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l'acconto IVA per il 2024, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi: il metodo storico; il metodo previsionale e il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre, qui riepilogati.

- **BONUS PRIMA CASA UNDER 36: CHIARIMENTI SUI CONTRATTI PRELIMINARI**

L'agevolazione bonus prima casa under 36 termina il 31.12.2024. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per accedere alla detrazione, i contratti preliminari di acquisto possono essere stati stipulati anche in data antecedente al 26.05.2021, ma sempre entro il 31.12.2023, a condizione che il contratto definitivo sia stipulato entro il 31.12.2024.

- **IL CONGUAGLIO PREVIDENZIALE DI FINE ANNO 2024**

Il datore di lavoro procede al conguaglio di fine anno dei dipendenti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali è necessario assumere a riferimento la retribuzione imponibile ai fini INPS totalizzata dal lavoratore da gennaio a dicembre della medesima annualità. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE IMPRESE TESSILI: DOMANDE AL VIA**

L'incentivo sostiene gli investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori in tutta Italia. È gestito da Invitalia e con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Ogni impresa può ottenere un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 60.000 euro. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande, al via dall'11 dicembre 2024.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 13.12.2024 AL 27.12.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

CIN: dal 10 dicembre sul portale BDSR si ottiene automaticamente

Con avviso del 6 dicembre il Ministero del Turismo ha informato del fatto che sono attive nuove funzionalità per la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) per la richiesta del CIN affitti brevi, da effettuarsi entro il 1° gennaio 2025. In particolare, da martedì 10 dicembre sono attive nuove funzionalità del portale online tramite il quale il Ministero del turismo assegna il CIN alle strutture ricettive e alle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche.

Gli utenti che hanno aperto la segnalazione di "struttura mancante" saranno contattati dal supporto tecnico e invitati, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, a collegarsi alla piattaforma per procedere autonomamente con l'ottenimento del CIN.

Notifiche Inps online con valore legale tramite SEND e App IO

L'INPS ha ufficializzato l'utilizzo della piattaforma Send e dell'app IO per la notifica degli atti con valore legale. Occorrerà fare attenzione quindi agli avvisi che arrivano dall'INPS per gli utenti che utilizzano i servizi, in quanto con questo strumento potranno essere interrotti i termini di decadenza di eventuali richieste da parte dell'Istituto, così come accade con le raccomandate o le comunicazioni via PEC. Sebbene alcuni servizi INPS fossero già fruibili tramite l'app IO, l'adesione formale alla piattaforma conferisce valore legale alle notifiche telematiche. Questo vale anche nei casi in cui gli avvisi di mancato recapito vengano depositati sulla piattaforma o il destinatario risulti irreperibile. La notifica sarà considerata perfezionata per l'amministrazione nel momento in cui il documento sarà reso disponibile sulla piattaforma.

IVA lettiera animali: la corretta aliquota

Con [Risoluzione n 59 del 9 dicembre](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta aliquota IVA da utilizzare per la lettiera degli animali. In particolare, a prescindere dai materiali utilizzati, le lettiere per animali sono soggette ad aliquota Iva ordinaria, con un orientamento in linea con quello della Corte di giustizia europea e della Cassazione che, ai fini della corretta aliquota, attribuiscono rilievo alla destinazione del prodotto.

Alluvione 2023: nuova proroga INPS al 17 marzo 2025

Nel recente messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024, l'INPS comunica una ulteriore sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali dei datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali nel 2023, specificate [nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023](#), per i periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. La nuova scadenza è fissata al 17 marzo 2025. I datori di lavoro non devono presentare alcuna



richiesta formale per beneficiare del differimento dei pagamenti. L'istituto comunicherà direttamente ai soggetti interessati tramite il servizio "Comunicazione Bidirezionale", accessibile attraverso il "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

Si sottolinea che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.

Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

Con [Risposta a interpello n 252 del 9 dicembre](#) l'Agenzia delle Entrate replica a dubbi sulla detrazione in 4 o 10 rate per le spese da superbonus sostenute nel 2022. In generale, la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di "incapienza fiscale". L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023). Pertanto, è possibile optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno

Con l'Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave. La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata di un giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. La pronuncia ribadisce che

- ◆ in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l'assenza dal lavoro è di breve durata.
- ◆ una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata. La decisione evidenzia l'importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all'interno dell'azienda.

Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative ai controlli sul denaro contante in entrata/uscita dall'Unione, nonché alle disposizioni del regolamento che stabilisce i modelli per determinati moduli e le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni. Le principali novità per oro e contanti sono che:



- ◆ nella sfera del contante, con obbligo di dichiarazione doganale, entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l'identità o il diritto di disporre quali traveller's cheque, assegni, vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in modo tale che il diritto passi all'atto della consegna, le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità.
- ◆ il passaggio dei titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato in Dogana a partire dal valore di 10.000 euro, anche viaggiando in plichi postali, bagagli, o altra forma non accompagnata.
- ◆ Cambiano la definizione di oro da investimento e di materiale d'oro e la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.

Patente a crediti cantieri nuove precisazioni INL

Con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio della patente a crediti per i cantieri prevista dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). La Nota precisa che:

- Per calcolare l'importo della sanzione va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l'IVA. Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.
- Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere. In particolare "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024:
 - ✓ se il valore dei lavori eseguiti è superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre
 - ✓ su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare.

Informiamo inoltre che:

- ◆ L'Agenzia delle Entrate con una [FAQ del 6 dicembre](#) pubblicata sul proprio sito rassicura i contribuenti preoccupati per l'invio delle lettere di compliance inviate in questi giorni ad imprese e autonomi.
- ◆ È stato pubblicato il [Decreto direttoriale del 9 dicembre 2024](#) con l'elenco dei beneficiari del contributo relativo all'acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 22 novembre 2024, noto come bonus colonnine domestiche. Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando [l'Allegato A del decreto](#), facendo riferimento all'ID della domanda.



VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2024 ENTRO IL 27.12.2024

Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l'acconto IVA per il 2024, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi: il metodo storico; il metodo previsionale e il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre, riepilogati in questa scheda.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA 2024 ENTRO IL 27.12.2024	
PREMESSA	<p>Il termine per il versamento dell'acconto per l'anno 2024 è il giorno 27.12.2024. Si ricorda fin da ora, che l'acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 euro.</p> <p>L'acconto può essere calcolato secondo tre metodi, tra loro alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il metodo storico;◆ il metodo previsionale;◆ il metodo analitico o della liquidazione straordinaria. <p>In generale, sono tenuti al versamento dell'acconto IVA i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile¹ o trimestrale².</p> <p>Sono, invece, esclusi dal versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i contribuenti che hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;◆ i contribuenti che, pur avendo effettuato un versamento<ul style="list-style-type: none">✓ per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure✓ in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;◆ i soggetti per i quali l'acconto dovuto è inferiore a euro 103,29;◆ i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2024;◆ i soggetti che hanno effettuato esclusivamente<ul style="list-style-type: none">✓ operazioni esenti o✓ non imponibili ai fini IVA;◆ i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso dell'anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio dell'ultimo mese o trimestre);◆ i soggetti che applicano il regime di vantaggio;◆ i soggetti che applicano il regime forfettario;

¹ ex art. 1 del D.P.R. 100/1998.

² art. 7 del D.P.R. 542/1999 e art. 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario; ◆ i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento; ◆ i contribuenti in regime agricolo di esonero. 																								
<p>METODO STORICO</p>	<p>Il calcolo dell'acconto con il metodo storico è semplice: il versamento da effettuare è pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata in base alla periodicità di liquidazione adottata.</p> <p>Per individuare i dati per determinare l'acconto IVA 2024 va considerato che nel modello IVA 2024 (per l'anno d'imposta 2023) il quadro VH doveva essere compilato esclusivamente in casi eccezionali – in quanto in genere, il risultato della liquidazione periodica era desumibile dal quadro VP della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) inviata all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Vediamo quindi quali campi delle comunicazioni LIPE debbano essere presi in considerazione per calcolare l'acconto IVA 2024.</p> <table border="1" data-bbox="464 869 1473 1451"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI</th> <th>CAMPI LIPE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRIBUENTI MENSILI Saldo a debito liquidazione di dicembre 2023</td> <td>$(VP14 + VP13) \times 88\%$</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE MENSILE "POSTICIPATA" saldo a debito liquidazione Dicembre 2023 sulla base operazioni di novembre 2023</td> <td>$(VP14 + VP13) \times 88\%$</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI TRIMESTRALI "SPECIALI" (es: autotrasportatori, distributori di carburante) saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2023</td> <td>$(VP14 + VP13) \times 88\%$</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER OPZIONE (Saldo annuale a debito)</td> <td>$(VL38 - VL36 + VP 13) \times 88\%$</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER OPZIONE (Saldo annuale a credito)</td> <td>$(VP13 - VL33) \times 88\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qualora, invece, sia stato compilato il quadro VH nella dichiarazione IVA 2024, per il calcolo dell'acconto dovrà essere preso in considerazione il modello Iva ed in particolare:</p> <table border="1" data-bbox="464 1630 1473 1962"> <thead> <tr> <th>PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE</th> <th>BASE DI RIFERIMENTO MOD. IVA 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensile</td> <td>VH15 + VH17</td> </tr> <tr> <td>Mensile Posticipato</td> <td>VH15 + VH17</td> </tr> <tr> <td>Trimestrale speciale</td> <td>VH16 + VH17</td> </tr> <tr> <td>Trimestrale (saldo a debito)</td> <td>VL38 – VL36 + VH17</td> </tr> <tr> <td>Trimestrale (saldo a credito)</td> <td>VH17 – VL33</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI	CAMPI LIPE	CONTRIBUENTI MENSILI Saldo a debito liquidazione di dicembre 2023	$(VP14 + VP13) \times 88\%$	CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE MENSILE "POSTICIPATA" saldo a debito liquidazione Dicembre 2023 sulla base operazioni di novembre 2023	$(VP14 + VP13) \times 88\%$	CONTRIBUENTI TRIMESTRALI "SPECIALI" (es: autotrasportatori, distributori di carburante) saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2023	$(VP14 + VP13) \times 88\%$	CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER OPZIONE (Saldo annuale a debito)	$(VL38 - VL36 + VP 13) \times 88\%$	CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER OPZIONE (Saldo annuale a credito)	$(VP13 - VL33) \times 88\%$	PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE	BASE DI RIFERIMENTO MOD. IVA 2024	Mensile	VH15 + VH17	Mensile Posticipato	VH15 + VH17	Trimestrale speciale	VH16 + VH17	Trimestrale (saldo a debito)	VL38 – VL36 + VH17	Trimestrale (saldo a credito)	VH17 – VL33
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI	CAMPI LIPE																								
CONTRIBUENTI MENSILI Saldo a debito liquidazione di dicembre 2023	$(VP14 + VP13) \times 88\%$																								
CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE MENSILE "POSTICIPATA" saldo a debito liquidazione Dicembre 2023 sulla base operazioni di novembre 2023	$(VP14 + VP13) \times 88\%$																								
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI "SPECIALI" (es: autotrasportatori, distributori di carburante) saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2023	$(VP14 + VP13) \times 88\%$																								
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER OPZIONE (Saldo annuale a debito)	$(VL38 - VL36 + VP 13) \times 88\%$																								
CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER OPZIONE (Saldo annuale a credito)	$(VP13 - VL33) \times 88\%$																								
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE	BASE DI RIFERIMENTO MOD. IVA 2024																								
Mensile	VH15 + VH17																								
Mensile Posticipato	VH15 + VH17																								
Trimestrale speciale	VH16 + VH17																								
Trimestrale (saldo a debito)	VL38 – VL36 + VH17																								
Trimestrale (saldo a credito)	VH17 – VL33																								
<p>METODO PREVISIONALE</p>	<p>Se il contribuente calcola l'acconto utilizzando il metodo previsionale, egli dovrà procedere ad una stima delle operazioni riferite all'ultimo mese o dell'ultimo trimestre del 2024, applicando l'aliquota dell'88%.</p>																								



	<p>Il contribuente deve conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno.</p> <p>Infatti, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione, si potrebbe incorrere nelle sanzioni per versamento insufficiente dell'acconto</p>
<p>METODO ANALITICO</p>	<p>Il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre), nello specifico fino alla data del 20 dicembre 2024. In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell'imposta risultante a debito in base ad un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 01.12.2024 – 20.12.2024, per il contribuente mensile; ✓ 01.10.2024 – 20.12.2024, per il contribuente trimestrale; ◆ operazioni che integrano il momento impositivo fino al 20.12.2024, ma non ancora fatturate o registrate. <p>Ai fini del calcolo dell'acconto va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a euro 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente³.</p>
<p>TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>In sede di versamento dell'acconto IVA, nel modello di versamento F24 dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6013 per i contribuenti mensili, ◆ 6035 per i contribuenti trimestrali, <p>e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l'anno 2024.</p> <p>L'importo dell'acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.</p> <p>Attenzione che non risulta possibile rateizzare il versamento dell'acconto.</p> <p>I contribuenti con liquidazioni trimestrali "per opzione" non devono versare, ai fini dell'acconto, la maggiorazione degli interessi dell'1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.</p> <p>Come noto, il modello F24 deve presentarsi direttamente o tramite intermediario abilitato, ricorrendo ad una delle diverse modalità telematiche previste (F24 online, F24 web, F24 cumulativo).</p> <p>L'ammontare dell'acconto IVA 2024 e il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno indicati al rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2023 (rigo VH17 del modello IVA 2024, se compilato).</p>
<p>LO SCOMPUTO DELL'ACCONTO</p>	<p>L'importo versato a titolo di acconto IVA 2024 verrà poi scomputato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la liquidazione relativa al mese di dicembre 2024 (16.01.2025) per i contribuenti mensili;

³ novembre o terzo trimestre.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2024 (17.02.2025) per i soggetti passivi trimestrali per natura; ◆ il saldo relativo all'anno 2024 (17.03.2025) per i soggetti passivi trimestrali per opzione. <p>L'acconto versato deve essere indicato nella dichiarazione annuale IVA.</p>
<p>LA VARIAZIONE DEL REGIME DI LIQUIDAZIONE E IL METODO STORICO</p>	<p>Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d'affari, la periodicità dei versamenti IVA sia variata durante il 2024, rispetto a quella adottata nel 2024, devono essere osservate specifiche regole⁴.</p> <p>Per i soggetti passivi che sono passati dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, adottato nel 2023, al regime su base trimestrale nel 2024, l'importo dell'acconto dovuto nel 2024 deve essere determinato facendo riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'ammontare dell'Iva versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, ◆ al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023. <p>Per i soggetti passivi che sono passati dal regime di liquidazione e versamenti su base trimestrale, adottato nel 2023, al regime su base mensile nel 2023, l'importo dell'acconto dovuto nel 2024 deve essere determinato facendo riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a un terzo del versamento effettuato all'atto della dichiarazione annuale IVA 2024 riferita al 2023, al netto degli interessi (per i soggetti trimestrali per opzione), ovvero ◆ a un terzo dell'IVA versata con riferimento all'ultimo trimestre del 2023 (per i soggetti trimestrali per natura).
<p>IL RAVVEDIMENTO DELL'ACCONTO IVA</p>	<p>Il mancato o carente versamento dell'acconto IVA comporta l'applicazione della sanzione ordinaria pari al 25% di quanto erroneamente versato. È tuttavia possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare questa violazione. In aggiunta all'imposta dovuta dovranno, quindi, essere versati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli interessi calcolati al tasso legale del 2,50% annuo; ◆ la sanzione, applicata in maniera ridotta, nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dallo 0,083% all' 1,667% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza; ✓ 1,25% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza; ✓ 1,3889% se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza; ✓ 3,125% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2024, quindi, entro il 30.04.2025). <p>Nel modello F24 gli interessi saranno indicati con il codice tributo 1991, mentre la sanzione sarà contraddistinta dal codice 8904.</p>

⁴ di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 405/1990.






ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



BONUS PRIMA CASA UNDER 36: CHIARIMENTI SUI CONTRATTI PRELIMINARI

Per fruire del **bonus prima casa under 36** bisogna affrettarsi: l'**agevolazione termina il 31.12.2024** e, al momento non è prevista la proroga. In questa scheda riepiloghiamo il recente chiarimento dell'**Agenzia delle Entrate** in base al quale per accedere alla detrazione, i **contratti preliminari** di acquisto possono essere stati **stipulati** anche **in data antecedente al 26.05.2021**, ma **sempre entro il 31.12.2023** – a condizione che il contratto definitivo sia stipulato **entro il 31.12.2024**.

BONUS PRIMA CASA UNDER 36: CHIARIMENTI SUI CONTRATTI PRELIMINARI							
PREMESSA	Per favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni , il c.d. " Decreto Sostegni bis " ⁵ ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa". Ricordiamo che l'agevolazione consiste in:						
	<table border="1"> <tr> <td>ACQUISTI NON SOGGETTI A IVA</td> <td>Esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale)</td> </tr> <tr> <td>COMPRAVENDITE SOGGETTE A IVA</td> <td>Oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d'imposta di ammontare pari all'iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ◆ per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato; ◆ per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo 6928 </td> </tr> <tr> <td>FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE</td> <td>Esenzione dal pagamento dell'imposta sostitutiva prevista in ragione dello 0,25% sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.</td> </tr> </table>	ACQUISTI NON SOGGETTI A IVA	Esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale)	COMPRAVENDITE SOGGETTE A IVA	Oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d'imposta di ammontare pari all'iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ◆ per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato; ◆ per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo 6928 	FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE	Esenzione dal pagamento dell'imposta sostitutiva prevista in ragione dello 0,25% sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
	ACQUISTI NON SOGGETTI A IVA	Esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale)					
	COMPRAVENDITE SOGGETTE A IVA	Oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d'imposta di ammontare pari all'iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ◆ per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato; ◆ per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo 6928 					
FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE	Esenzione dal pagamento dell'imposta sostitutiva prevista in ragione dello 0,25% sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.						
L'accesso all'agevolazione è circoscritto ai soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> ◆ non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato ◆ siano in possesso, nel momento in cui viene stipulato il contratto definitivo, di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. <p>Sotto il profilo oggettivo l'agevolazione riguarda i trasferimenti a titolo oneroso delle unità abitative (immobili appartenenti alle categorie catastali A/2 A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) e delle relative pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).</p>							
	In linea generale, il bonus prima casa under 36 si applica agli atti stipulati nel						

⁵ D.L. 73/2021.




AMBITO TEMPORALE

periodo compreso tra il **26.05.2021** e il **31.12.2023**. Tuttavia, l'art. 3, comma 12-terdecies del D.L. 215/2023 ha stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando, **entro il 31.12.2023**, sia stato **sottoscritto e registrato** il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, purché l'atto definitivo (anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci) venga stipulato **non oltre il 31.12.2024**.

In riferimento alla portata applicativa di tale "**moratoria**" l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con il [principio di diritto n. 5 del 05.12.2024](#) osservando che:

- ◆ la possibilità di fruire dei benefici anche per gli atti definitivi stipulati **entro il 31.12.2024**,
- ◆ è subordinata dalla norma alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il **contratto preliminare di acquisto** della casa di abitazione **entro il 31.12.2023**.



iniziale), il bonus prima casa under 36 è applicabile anche se il contratto preliminare di acquisto sia **stato sottoscritto e registrato prima del 26.05.2021**.

CASO PARTICOLARE	"MORATORIA" AL 31.12.2024
Preliminare stipulato nel 2023 (15.11.2023) ma registrato nel 2024 (10.01.2024)	NO
Preliminare stipulato e registrato prima del 26.5.2021 , data di entrata in vigore dell'agevolazione (10.04.2021)	Sì
Registrazione nei termini di un preliminare relativo all'acquisto di una pertinenza dell'immobile già acquistato con il beneficio prima casa	Sì
Registrazione preliminare di acquisto stipulato per persona da nominare	Sì
Ottenimento verbale di aggiudicazione nel 2023 (30.10.2023) e verbale di aggiudicazione nel 2024	No , in quanto atto diverso dal preliminare

In sintesi, coloro che **hanno firmato e registrato un contratto preliminare entro il 31.12.2023** (eventualmente anche prima del 26.5.2021) e risultano in possesso delle condizioni per fruire delle agevolazioni "**prima casa under 36**", si devono **affrettare a stipulare il contratto definitivo**.






	<p>L'agevolazione opera, infatti, a condizione che il contratto definitivo sia stipulato entro il 31.12.2024; diversamente, la stessa è completamente persa</p>		
<p>CONTRATTI STIPULATI A GENNAIO E FEBBRAIO 2024</p>	<p>Per i contratti definitivi stipulati tra l'01.01.2024 ed il 29.02.2024⁶, preceduti da un preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023 è previsto un credito d'imposta, da utilizzarsi nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute applicando i benefici under 36.</p> <p>Il credito d'imposta in argomento:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ include le imposte di registro, ipotecaria e catastale, comprese le imposte proporzionali che siano state versate su caparre o acconti al preliminare (nel 2023), l'IVA e l'imposta sostitutiva mutui;◆ non include né l'imposta di registro fissa pagata sul preliminare registrato nel 2023, né l'imposta di registro fissa sugli acconti imponibili ad IVA;◆ non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti: la relativa fruizione presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento, in cui:<ul style="list-style-type: none">✓ manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali "prima casa under 36"✓ dichiarati di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge. <table border="1" data-bbox="443 1021 1453 1471"><thead><tr><th data-bbox="443 1021 1453 1070">MODALITÀ DI UTILIZZO DEL TAX CREDIT</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="443 1070 1453 1471"><ul style="list-style-type: none">◆ Nel periodo compreso tra il 01.01.2025 e il 31.12.2025;◆ Con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7 del D.L. 73/2021, ossia in diminuzione:<ul style="list-style-type: none">✓ delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure✓ delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, nonché in compensazione c.d. "orizzontale"</td></tr></tbody></table>	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL TAX CREDIT	<ul style="list-style-type: none">◆ Nel periodo compreso tra il 01.01.2025 e il 31.12.2025;◆ Con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7 del D.L. 73/2021, ossia in diminuzione:<ul style="list-style-type: none">✓ delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure✓ delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, nonché in compensazione c.d. "orizzontale"
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL TAX CREDIT			
<ul style="list-style-type: none">◆ Nel periodo compreso tra il 01.01.2025 e il 31.12.2025;◆ Con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7 del D.L. 73/2021, ossia in diminuzione:<ul style="list-style-type: none">✓ delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure✓ delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, nonché in compensazione c.d. "orizzontale"			

⁶ ossia prima della "moratoria" al 31.12.2024.



IL CONGUAGLIO PREVIDENZIALE DI FINE ANNO 2024

L'esigenza del **datore di lavoro** di procedere al **conguaglio di fine anno** dei dipendenti riguarda anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, per i quali è necessario assumere a riferimento la **retribuzione imponibile ai fini INPS totalizzata** dal lavoratore **da gennaio a dicembre** della medesima **annualità**. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

IL CONGUAGLIO PREVIDENZIALE DI FINE ANNO 2024	
PREMESSA	<p>Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta è il soggetto chiamato ad operare in busta paga le trattenute a carico del lavoratore dipendente a titolo di contributi previdenziali e assistenziali:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p>oltre a dover versare all'INPS (con modello F24) tanto i contributi recuperati in cedolino al dipendente quanto la quota dei contributi stessi a suo carico</p><p>deve procedere al conguaglio contributivo – e non solamente fiscale – di fine anno</p></div> <p>L'esigenza di effettuare il conguaglio è legata all'esistenza di particolari contributi o regole che, basandosi sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali totalizzata dal dipendente nel corso dell'intero anno civile, devono essere applicati in maniera definitiva soltanto una volta noto il monte retributivo annuo di riferimento. Per questo motivo i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, basandosi sulle istruzioni impartite annualmente dall'INPS, a partire dal cedolino del mese di dicembre:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dando notizia all'Istituto delle operazioni di conguaglio effettuate all'interno del flusso telematico UniEmens di competenza dello stesso mese (secondo le regole di compilazione fornite dall'apposita circolare di volta in volta emesse), da trasmettere all'INPS entro il 31.01.2025;◆ versando i contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente entro il 16.01.2025 con modello F24. <p> Le operazioni di conguaglio di fine anno possono interessare anche la denuncia contributiva di competenza del mese di gennaio 2025, con pagamento F24 entro il 17.02.2025 e invio del flusso UniEmens entro il successivo 28.02.2025.</p> <p>L'esigenza di effettuare il conguaglio INPS di fine anno emerge altresì a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti;◆ riconoscimento di fringe benefits.
	L'art. 2, comma 18 della Legge 335/1995 ha stabilito un massimale ,



**IL MASSIMALE
CONTRIBUTIVO**

annualmente rivalutabile, per la **base contributiva e pensionabile** degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, **privi di anzianità alla medesima data ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo**⁷.

Il **massimale annuo** di retribuzione assoggettabile a **contributi IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **è pari, per l'anno corrente, ad euro 119.650,00** (come reso noto dall' con la [circolare INPS n. 21 del 25.01.2024](#)).

Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 01.01.1996** il datore di lavoro deve sottoporre a **prelievo contributivo** ai fini pensionistici (IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) **solamente la quota di retribuzione pari al massimale annuo**: il **teito non opera** pertanto per le **altre contribuzioni** di previdenza e assistenza sociale.

Se nel corso dell'anno si registrano **differenti rapporti di lavoro** (con datori di lavoro diversi o con il medesimo) le **retribuzioni percepite** in costanza dei **precedenti contratti** devono essere **cumulate** in sede di **conguaglio** di fine anno, ai fini dell'applicazione del massimale. A tal proposito il dipendente è tenuto ad **esibire al datore di lavoro** che si occupa delle operazioni di conguaglio le certificazioni uniche (**CU**), ovvero le dichiarazioni sostitutive, rilasciate per effetto dei precedenti contratti di lavoro, in cui vengono esposti i **dati contributivi** (retribuzione imponibile) utili per l'**operatività del massimale annuo**.



Nel caso in cui **coesistano** nell'anno **rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa** o similari, che comportano l'iscrizione alla **Gestione separata**, ai fini dell'applicazione del massimale, le **retribuzioni** derivanti da rapporti di lavoro **subordinato NON si cumulano** con i **compensi** percepiti a titolo di **collaborazione coordinata e continuativa**.

IL CONGUAGLIO DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il massimale contributivo per l'anno 2024 è pari ad euro 119.650,00

Il massimale, rivalutato annualmente per effetto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulta retribuito solo in parte

Il datore di lavoro deve sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (IVS e aliquota aggiuntiva dell'1%) la sola quota di retribuzione fino al raggiungimento del massimale annuo

Nel caso di successione di differenti rapporti di lavoro nel corso del 2024 le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale

⁷ ai sensi dell'art. 1, comma 23 della medesima Legge 335/1995, così come interpretato dall'art. 2 del D.L. 355/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 417/2001.



	<p>Il dipendente che ha avuto più rapporti nel corso dell'anno (con datori di lavoro diversi) è tenuto ad esibire al datore di lavoro che si occupa delle operazioni di conguaglio di fine anno le Certificazioni Uniche rilasciate per effetto degli altri contratti di lavoro (ovvero delle dichiarazioni sostitutive)</p> <p>Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno – alla luce della retribuzione imponibile ai fini contributivi totalizzata dal dipendente nel corso dell'anno – verifica se è stato versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale. In tal caso è tenuto a restituire, sempre in sede di conguaglio, il contributo stesso</p>
<p>CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO IVS DELL'1%</p>	<p>L'art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge 438/1992, ha istituito, a beneficio di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo in misura pari all'1% (a carico del lavoratore) sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno corrente la prima fascia di retribuzione pensionabile si attesta ad euro 55.008,00.</p> <p>Per il versamento del contributo aggiuntivo il tetto retributivo sul quale calcolare l'1% dev'essere mensilizzato, portando così il valore di riferimento ad euro 4.584,00 mensili.</p> <p>Il criterio della mensilizzazione rende necessario, in capo al datore di lavoro, l'applicazione del contributo aggiuntivo nei singoli cedolini paga se risulta una retribuzione mensile eccedente la soglia di 4.584,00 euro.</p> <p>L'applicazione mensile del contributo aggiuntivo rende necessario procedere, in sede di conguaglio di fine anno, alle operazioni che, grazie alla retribuzione imponibile annua, determinano un risultato positivo (rimborso del contributo trattenuto in eccesso) o negativo (trattenuta del contributo ancora dovuto) per il dipendente interessato.</p> <p>Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie a fronte di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.</p> <p>Se ricorrono rapporti simultanei, in linea di massima è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.</p> <p>Qualora, a dicembre 2024, il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, è quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.</p>
<p>OPERAZIONI SOCIETARIE</p>	<p>Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori⁸, nonché nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di</p>

⁸ ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile.



	<p>conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riguardo alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno – ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione collettiva, le erogazioni liberali e i fringe benefits.</p>
<p>FRINGE BENEFITS E RETRIBUZIONE IN NATURA</p>	<p>Per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili, le operazioni di conguaglio di fiscale di fine anno operate dal datore di lavoro in relazione all'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali regionali e comunali dei cosiddetti fringe benefits⁹ devono essere effettuate dallo stesso datore di lavoro anche con riguardo all'assoggettamento (o meno) degli importi descritti ai contributi previdenziali e assistenziali, nel rispetto delle istruzioni fornite dall'INPS sul conguaglio contributivo.</p> <p>Le operazioni di conguaglio contributivo devono interessare anche le altre forme di retribuzione in natura riconosciute dal datore di lavoro (a titolo di esempio le auto concesse a uso promiscuo o i prestiti ai dipendenti).</p>
<p>ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE</p>	<p>Qualora nel corso del mese di dicembre intervengano elementi o eventi che comportino variazioni della retribuzione imponibile utile al calcolo dei contributi, i datori di lavoro possono tenerne conto in occasione del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori.</p> <p>Ci si riferisce in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compensi per lavoro straordinario; ◆ indennità di trasferta o missione; ◆ anticipo da parte del datore di lavoro delle indennità di malattia o maternità; ◆ indennità per riposi per allattamento; ◆ donazione sangue; ◆ riduzione delle retribuzioni per infortuni sul lavoro con indennità INAIL; ◆ permessi non retribuiti; ◆ astensioni dal lavoro; ◆ indennità di cassa; ◆ congedi matrimoniali; ◆ prestiti ai dipendenti; ◆ indennità per ferie non godute; ◆ integrazioni salariali non a zero ore; ◆ congedi parentali in genere. ◆ ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

⁹ ai sensi dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR e delle disposizioni derogatorie di quest'ultima norma contemplate (per il periodo d'imposta 2024) dall'art. 1, comma 16 della Legge 213/2023.






ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE TESSILI: DOMANDE AL VIA

INTRODUZIONE

L'incentivo sostiene gli **investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese** del settore **tessile, della moda e degli accessori** in tutta Italia. È gestito da **Invitalia** e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una dotazione finanziaria di **15 milioni di euro**.

Ogni impresa può ottenere un **contributo a fondo perduto** che copre fino al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo di **60.000 euro**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande, al via dall'11 dicembre 2024.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è l'agevolazione per la transizione ecologica e digitale del settore tessile?**
2. **Qual è l'importo del contributo** concedibile?
3. **Quali sono i termini e le modalità** di presentazione delle **domande?**
4. **Quali sono le modalità di erogazione** del contributo?
5. **Quali sono i codici ATECO** coinvolti dal contributo?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È L'AGEVOLAZIONE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE DEL SETTORE TESSILE?

R.1. Il [decreto direttoriale dell'8 novembre 2024](#) definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo volto a sostenere, sull'intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori. All'attuazione dello sportello sono destinate risorse pari ad euro 15.000.000,00.

Le agevolazioni sono rivolte alle **piccole e medie imprese** che, alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, e operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori.

Si evidenzia che all'[Allegato 1 del DM](#) sono indicati tutti i codici ATECO dei beneficiari della misura che potranno presentare domande di fondo perduto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto disposto dal [decreto 8 agosto 2024](#).

Si ricorda che il soggetto gestore è Invitalia- l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

D.2. QUAL È L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

R.2. In generale, ogni impresa può ottenere un **contributo a fondo perduto** che copre fino al **50% delle spese ammissibili**, con un limite massimo di **60.000 euro**, per l'acquisto delle seguenti prestazioni specialistiche:

a	formazione dei dipendenti dell'impresa
b	implementazione di una o più tecnologie abilitanti per favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi : cloud computing, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa 3D, Internet of Things, realtà aumentata, soluzioni di manifattura avanzata, piattaforme digitali per condivisione di competenze, sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva
c	ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale
d	servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA)

Sul tema, il soggetto gestore Invitalia ha pubblicato sul proprio sito la seguente FAQ:

<p>Quali tipologie di certificazioni è possibile ottenere nell'ambito delle prestazioni specialistiche oggetto delle agevolazioni?</p> <p>Per sostenere i percorsi di sviluppo di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto ministeriale 8 agosto 2024, sono ammissibili prestazioni specialistiche avente ad oggetto il supporto all'ottenimento di certificazioni in materia ambientale.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che l'elenco definito al comma 2 del medesimo articolo (punti i e ii), è</p>



puramente esemplificativo. Pertanto, le prestazioni specialistiche potranno essere finalizzate anche all'ottenimento di altre tipologie di certificazione di sostenibilità, anche in ambito forestale come ad esempio PEFC



Le agevolazioni sono concesse nell'ambito del regolamento *de minimis* e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a fronte dell'acquisto di prestazioni specialistiche fornite esclusivamente da società o soggetti autonomi indipendenti rispetto all'impresa richiedente.

D. 3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.3. In generale, per la presentazione della domanda è necessario:

- ◆ essere in possesso di un'identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- ◆ accedere all'area riservata per compilare online la domanda
- ◆ disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell'apposita sezione del sito web del www.invitalia.it pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire **dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025.**

PRESENTAZIONE
DOMANDE



Dalle ore 12.00 del **giorno 11 dicembre** fino alle ore
12.00 del giorno 31 gennaio 2025

Il rappresentante legale dell'impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega¹⁰.

Invitalia attribuisce, all'atto dell'accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l'agevolazione.

Il CUP deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura "**Agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID** **CUP**".

Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica¹¹.

¹⁰ conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹¹ tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.



RISORSE UTILI

[Guida alla presentazione della domanda](#)

[Modulo di domanda – Fac-simile](#) (il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)

[pacchetto completo degli allegati \(.zip\)](#)

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto 8 agosto 2024
b	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati di cui all'articolo 7, comma 4 del decreto 8 agosto 2024 relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale
c	una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma, volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti , con indicazione dei soggetti individuati per l'erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione. Con riferimento all'ottenimento delle certificazioni in materia ambientale, la relazione dovrà dare evidenza delle certificazioni in materia ambientale che si intende acquisire
d	i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda predisposti dai soggetti di cui alla lettera c) contenenti i seguenti elementi minimi: <ul style="list-style-type: none">i. oggetto della prestazione;ii. elenco delle attività previste ai fini dell'espletamento della prestazione;iii. indicazione della durata della prestazione;iv. corrispettivo economico per l'esecuzione della prestazione
e	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere .

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione nell'ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento.

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

R.4. I contributi verranno assegnati sulla base di una **valutazione a graduatoria**. Per stabilire l'ordine di valutazione si terrà conto di parametri quali:

- ◆ grado di indipendenza finanziaria dell'impresa
- ◆ incidenza della gestione caratteristica sul fatturato

In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo, ma sono previste **premierità** per le imprese in possesso del rating di legalità e/o di una certificazione della parità di genere.

Invitalia, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, procede a formare l'ordine di valutazione delle domande e a pubblicarlo nel sito internet.

D.5. QUALI SONO I CODICI ATECO COINVOLTI DAL CONTRIBUTO?

R5. Come riportato nell'allegato 1 del DM dell'8 agosto 2024, possono richiedere il contributo le imprese che, nel rispetto degli ulteriori requisiti, adottano il seguente codice ATECO:

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività simili
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camicie, divise e altri indumenti di lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari





14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
74.10.10	Limitatamente ad "Attività di design di moda"

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento del 12 dicembre 2024](#)

Adozione delle "Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati" **dall'Archivio**



QR code per accesso allo storico delle circolari.

nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

[Provvedimento 445771 del 12 dicembre 2024](#)

Approvato il **modello di comunicazione** per l'utilizzo del contributo sotto forma di **credito d'imposta** per gli investimenti nelle **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione.

- ◆ [Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate \(ZLS\)](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

[Provvedimento 443574 del 10 dicembre 2024](#)

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei **dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto** pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Modifiche al Provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023.

- ◆ [Modalità di compilazione per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati relativi alle spese per abbonamenti al trasporto pubblico e relativi rimborsi](#)
- ◆ [Specifiche tecniche](#)
- ◆ [Ricevuta telematica](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 62/E del 9 dicembre 2024](#)

Istituzione della **causale** contributo per il versamento, tramite modello F24, dei **contributi previdenziali della Gestione separata** mediante **rateazione**.

[Risoluzione 61/E del 9 dicembre 2024](#)

Istituzione delle **causali** contributo per il versamento, tramite modello F24, dei **contributi progressi e relative sanzioni civili** della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).



[Risoluzione 60/E del 9 dicembre 2024](#)

Plusvalenza - **Cessione di valuta estera** - Giroconto
- Arti 67, comma 1, lett. c-ter), T.U.I.R.

[Risoluzione 59/E del 9 dicembre 2024](#)

Aliquota **IVA** delle **lettiere** per animali.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agencia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 247 del 06.12.2024** alla **n. 254 del 12.12.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agencia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di DICEMBRE 2024.](#)



LO SCADENZARIO DAL 13.12.2024 AL 27.12.2024

Lunedì 16 dicembre 2024

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), **devono versare la 10° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 2,97%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **6° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo).

Per i **soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi** che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) **entro il 30 agosto** con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della **5° rata**.

Lunedì 16 dicembre 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 16 dicembre 2024

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento



idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di novembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 dicembre 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì **16 dicembre 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli



intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **novembre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **novembre** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di novembre** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I sostituti d'imposta devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti,



nel **mese di novembre**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 dicembre 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta, ad eccezione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono provvedere al versamento del **saldo IMU 2024**. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all'anno 2024.

Lunedì **16 dicembre 2024**

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i **soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono **versare la 7° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,82%**.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio** , si tratta della **6° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,50%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la **maggiorazione dello 0,40%**, si



tratta della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Venerdì **20 dicembre 2024**

Versamento dell'**ottava e ultima rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

Ricordiamo che le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Il versamento poteva essere eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato, termine prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma poteva essere **franzionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente **entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

*N.B. Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, i soggetti che hanno **aderito all'istituto del ravvedimento speciale entro il 31 maggio 2024** (usufruendo della proroga prevista dal DL n. 39/2024) se hanno optato per la rateizzazione, entro oggi dovranno versare la **quarta e ultima rata maggiorata** degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024. Per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione, vanno utilizzati i codici tributo individuati con la [risoluzione 6/2023](#).*

Venerdì **27 dicembre 2024**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
 - ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),
-



relativi alle operazioni effettuate nel **mese di novembre 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Venerdì **27 dicembre 2024**

I contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali, devono provvedere al **versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2024**, con mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- ◆ 6013 - Versamento acconto per Iva mensile
 - ◆ 6035 - Versamento IVA acconto trimestrali su opzione
-

